

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MAIERA'

Provincia di Cosenza

Maierà li 02-04-2014,

REP. N° 409

OGGETTO: Lavori di "REALIZZAZIONELOCANDELLAVALLE".

Ditta: Alka s.r.l. – via A. Pepe 7 – 87021 Belvedere M.mo

IMPORTO CONTRATTO: €. 364.228,73 (euro

trecentosessantaquattromiladuecentoventotto/73).

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di aprile, in Maierà e nella casa Comunale.

Avanti a me dott. Carlo Antonio Morabito, Segretario Comunale, domiciliato per la mia carica presso la sede del Comune di Maierà, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Maierà ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. approvato con D. L/gs N° 267 del 18 agosto 2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti:

1) – da una parte il geom. Emilio Laino, nato a Belvedere M.mo il 01 maggio 1963 e residente in Maierà in Via Arieste 9/a – Codice Fiscale LNA MLE 63E01 A773S -, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Maierà, il quale, costituendosi in quest'atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Maierà – Codice Fiscale e partita IVA N° 00394620785-, alle cui dipendenze opera;

2) – dall'altra parte il geom. Clemente Avventuriera, nato a Castrolibero (CS) il 13.06.1933 e residente in Sanginetto (CS) alla via Serre di Palazza 7 - Codice Fiscale VVNCMN33H13C108K, il quale si costituisce in quest'atto in qualità di rappresentante legale, dell' Alka s.r.l. con sede in Belvedere M.mo (CS) alla via A. Pepe 7,

partita IVA 00431010784, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

Le parti così costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono certo mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale premettono:

- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 05, in data 15.01.2014 sono stati definitivamente aggiudicati all’Appaltatore i suddetti lavori;

- che il legale rappresentante dell’Appaltatore e il Responsabile del Procedimento Geom. Emilio Laino hanno sottoscritto, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 01 – La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 02 – Il Comune di Maierà, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativi ai lavori di “REALIZZAZIONE LOCANDA DELLA VALLE”;

Art. 03 – il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 364.228,73 (trecentosessantaquattromiladuecentoventotto/73), al netto del ribasso del 3,508%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 6.944,51, oltre IVA nella misura dovuta per legge. Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che effettuerà la direzione lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che even-

tualmente saranno disposte ed apportate all'origine del progetto.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi a favore dell'Appaltatore.

Art. 04 – Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 81, in data 26.09.2013, esecutiva ai sensi di legge e, pertanto l'appalto viene concesso dal Comune e dall'Appaltatore accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti: 1) Capitolato generale d'appalto; 2) Capitolato speciale d'appalto; 3) Elenco prezzi unitari; 4) elaborati grafici progettuali; 5) Cronoprogramma dei lavori ed ogni altro documento costituente il progetto per come a suo tempo approvato.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata determinazione di approvazione del progetto esecutivo e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli, si intendono parti integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento al termine di esecuzione previsto dall'art. 9.11 del capitolato speciale d'appalto che prevede l'esecuzione dei lavori in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nonché la penale e quanto altro in esso previsti e dando luogo all'applicazione del capitolato generale d'appalto nei casi in cui manchino le prescrizioni nel capitolato speciale. Le parti si impegnano, quindi, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19-4-2000. L'Appaltatore solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore si obbliga ad affidare a guardie particolari giurate l'eventuale custodia del cantiere, così come previsto dall'art. 22 della legge 12 settembre 1982, n. 646. E' fatto obbligo all'Appaltatore di porre a sua cura e spese sul luogo dei lavori almeno un cartello avente le dimensioni, le caratteristiche e le diciture che preciserà la direzione dei lavori.

Art. 05 – Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 06 – Non e' ammessa la competenza arbitrale.

Art. 07 – L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di acconti durante il corso dei lavori ogni qualvolta il credito minimo, al netto delle ritenute, raggiunga la somma di € 50.000,00. Il saldo sarà corrisposto per qualsiasi importo.

I pagamenti saranno effettuati, previo accertamento della regolarità contributiva dell'impresa ed accertamento della regolarità nei confronti dell'equitalia-etr.

I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa inerente il patto di stabilità interno a cui è soggetto il Comune di Maierà.

Le somme saranno accreditate sul conto corrente dell'appaltatore presso l'IBAN intestato allo stesso appaltatore;

Art. 08 – L'Appaltatore, a garanzia degli impegni che si assume col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2252501197049 della MILANO Assicurazioni rilasciata dalla agenzia di Rende (CS).

Tale cauzione verrà svincolata a norma di legge. Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 09 L'Appaltatore a garanzia delle responsabilità civile verso terzi e cose ha costituito, ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 163/2006, apposita polizza assicurativa N. 2252501197147 del 10.01.2014 per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila zero centesimi) della compagnia MILANO ASSICURAZIONI, rilasciata dalla Agenzia di Rende (CS).

Art. 10 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 19 -3- 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 –Non sono ammesse le cessioni di credito e le procure generali e speciali che non siano riconosciute dal Comune. Le cessioni di credito potranno essere effettuate solo ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 12 – L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per i lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si eseguono i lavori anzidetti e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della L. 19-3-1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualifica-

zione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà l'inadempienza accertata all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento dei predetti obblighi dell'Appaltatore. Il pagamento all'Appaltatore delle somme così accantonate non verrà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono integralmente adempiuti. Per le avanti dette detrazioni o sospensioni dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al pagamento di interessi e/o risarcimento di danni.

Art. 13) – L'Appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12-3-1999 n. 68 avendo occupazione nella propria impresa meno di 15 dipendenti.

Art. 14) – L'Appaltatore assume l'obbligo del pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 per quanto applicabile, 4 e si obbliga al pieno rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, per tutta la durata di vigenza del presente contratto ed assicura l'osservanza delle norme tutte in materia. L'Appaltatore ha redatto e consegnato il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e si obbliga al rispetto di detto documento, che pur non essendo allegato al presente contratto se ne rende parte integrale dello stesso. E' fatto altresì obbligo

all'Appaltatore di trasmettere al Comune prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti antinfortunistici, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale. La direzione dei lavori ha, tuttavia, obbligo di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Il mancato versamento dei contributi e delle competenze dovute agli Enti antinfortunistici, assicurativi e previdenziali, inclusa la Cassa Edile, costituiscono inadempienza contrattuale, del pari che la mancata comunicazione dei predetti versamenti.

Art. 15) – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme statali, europee e regionali vigenti in materia, nonché alle norme regolamentari di questo Comune. Al presente contratto si applicano, ai fini dell'interpretazione, le norme generali dettate dall'art. 1362 e seguenti C. C. attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio; non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 C. C. per le clausole contenute nel capitolato generale, stante la loro natura normativa e non contrattuale. L'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni e clausole contenute nel bando di asta pubblica per l'indizione della gara dei lavori di cui al presente contratto, nonché le dichiarazioni presentate con la documentazione esibita per partecipare alla gara.

Art.16) – A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la Casa Comunale di Maierà.

Art. 17) – Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto, diritti, tasse e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

Art. 18) – Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del contratto sono soggetti a

pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art.

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 19) – Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della L. 31-12-1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me diretta nella sua integrale compilazione. Consta di otto fogli di carta resa legale, di cui risultano completamente scritte sette facciate e righe dieci della ottava sin qui.

Dell'atto medesimo, ne ho dato lettura alle parti, le quali dichiarano che il contenuto è conforme alla loro volontà espressami e, quindi, con me lo sottoscrivono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

L' APPALTATORE

(geom. Emilio Laino)

(Alka s.r.l.) - Clemente Avventuriera

Il Segretario Comunale

(Dr. Carlo Antonio Morabito)